fare in modo che lo sviluppo di cui sopra possa continuare ; che occorre a tal fine fissare i prezzi di orientamento validi a decorrere dal 29 luglio 1968 ad un livello sufficientemente retributivo per i produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di orientamento validi a decorrere dal 29 luglio 1968, sono fissati ai livelli seguenti :

	u.c./100 kg di peso vivo
Vitelli	91,50
Bovini adulti	68

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile fino al termine della campagna di commercializzazione 1968/1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 971/68 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1968

che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede misure comunitarie d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ;

considerando che il Consiglio deve fissare le norme generali per l'adozione delle misure d'intervento relative all'amasso pubblico e per la concessione degli aiuti all'ammasso privato, nonché le norme generali per lo smaltimento dei formaggi svincolati dall'ammasso ;

considerando che le misure d'intervento devono permettere l'ammasso più razionale possibile e contribuire all'ottenimento di una produzione di qualità ; che a tal fine occorre limitare l'intervento ai prodotti di qualità e determinare i requisiti cui deve rispondere il prodotto offerto ;

considerando che spetta all'organismo d'intervento vigilare affinché le operazioni d'ammasso siano tali da consentire la buona conservazione dei formaggi ; che a tal fine è opportuno instaurare un sistema di controllo della qualità e prevedere la compilazione di un elenco dei magazzini d'ammasso rispondenti a determinate condizioni ;

considerando che, sul piano tecnico, l'applicazione del prezzo d'intervento nella fase franco magazzino semplifica l'attuazione delle misure d'intervento da parte degli organismi pubblici ; che nel caso in cui il magazzino sia situato, rispetto al luogo di deposito del formaggio, ad una distanza superiore ad un determinato limite, occorre che le spese supplementari di trasporto siano a carico dell'organismo d'intervento ;

considerando che i formaggi detenuti dall'organismo d'intervento devono essere smaltiti senza compro-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

mettere l'equilibrio del mercato ; che quest'obbligo implica che la reimmissione sul mercato deve effettuarsi a determinate condizioni ; che occorre prevedere la possibilità di tener conto delle condizioni particolari che possono presentarsi allorché i formaggi sono destinati all'esportazione ;

considerando che, in caso di situazione eccedentaria, le misure particolari di smaltimento devono essere prese secondo norme comunitarie, in modo da assicurare ai quantitativi svincolati dall'ammasso uno sbocco supplementare sul mercato e da garantire, mediante controlli appropriati, che i formaggi così smaltiti non vengano deviati dalla loro destinazione ;

considerando che le condizioni di smaltimento dei formaggi detenuti dall'organismo d'intervento devono, in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento ; che il sistema dell'aggiudicazione permette, in generale, di conseguire tale obiettivo ; che, qualora sia necessario ricorrere ad un'altra forma di vendita, questa deve offrire garanzie equivalenti ;

considerando che l'ammasso privato deve contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato ; che è opportuno prevedere disposizioni comunitarie che assicurino il regolare funzionamento di tale forma di ammasso ; che allo scopo è necessario, in particolare, prevedere un contratto d'ammasso stipulato secondo norme comunitarie ; che occorre fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di ammasso e dell'evoluzione dei prezzi di mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento acquista esclusivamente i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

a) prodotti da un'impresa riconosciuta secondo condizioni da determinare,

b) che soddisfino a requisiti da determinare in materia di composizione, di conservazione e di qualità.

2. Inoltre, l'organismo d'intervento acquista tali formaggi soltanto se

a) il formaggio Grana Padano è fuori sale, è di età compresa tra i 30 ed i 60 giorni, è fabbricato nel periodo 12 novembre — 31 marzo, ed è offerto all'intervento tra il 1° gennaio e il 15 maggio ;

b) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono fabbricati nel periodo 1° aprile — 11 novembre di uno stesso anno e sono offerti all'intervento tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 2

Il controllo delle qualità viene effettuato dall'organismo d'intervento il quale può essere autorizzato ad avvalersi del concorso delle organizzazioni professionali incaricate di apporre il marchio d'origine. Le modalità di controllo sono determinate in modo che l'intervento venga effettuato per prodotti che offrono garanzie sufficienti che permettano di prevedere la loro classifica nella prima qualità al termine della stagionatura.

Articolo 3

1. I formaggi sono consegnati ad un magazzino compreso nell'elenco di cui all'articolo 4 e designato dall'organismo d'intervento.

L'organismo d'intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo ove i formaggi sono in deposito. Tuttavia, in casi particolari da determinare, può essere scelto un altro magazzino.

2. Il prezzo d'intervento si applica a formaggi consegnati ad un magazzino situato, rispetto al luogo in cui i formaggi erano in deposito, ad una distanza massima da determinare.

3. Se il magazzino al quale i formaggi vengono consegnati è situato ad una distanza superiore a quella di cui all'articolo 2, le spese supplementari di trasporto, da determinare forfettariamente, sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

Tenuto conto dei dati forniti dallo Stato membro interessato, prima dell'inizio della campagna lattiera viene compilato un elenco dei magazzini ; tale elenco può essere modificato sul corso della campagna stessa. Nell'elenco possono essere compresi soltanto magazzini che rispondano a requisiti da determinare.

Articolo 5

La vendita dei formaggi detenuti dall'organismo d'intervento ha luogo dopo che siano stati determinati la data di reintroduzione sul mercato, i quantitativi di cui trattasi e le condizioni di vendita. Inoltre, viene fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 6

Quando i formaggi detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita ai fini dell'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per

garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari di tali vendite.

Articolo 7

1. Le misure particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 consistono nella vendita a prezzo ridotto di formaggi a gruppi di consumatori o ad industrie di trasformazione.

2. Le norme generali relative alle misure particolari di cui al paragrafo 1 sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. L'applicazione delle misure particolari è subordinata a un controllo inteso a garantire che il prodotto svincolato dall'ammasso non venga deviato dalla sua destinazione.

Articolo 8

Quando i formaggi siano messi in vendita ai fini dell'esportazione o quando siano adottate le misure particolari di cui all'articolo 7, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il rispetto degli impegni assunti e che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente.

Articolo 9

1. La parità di accesso degli acquirenti ai formaggi venduti dall'organismo d'intervento è assicurata mediante una vendita sotto forma di aggiudicazione, ovvero mediante la vendita diretta a un determinato prezzo ad ogni interessato o mediante qualunque altro metodo che offra garanzie equivalenti.

2. Le offerte presentate ai fini di un'aggiudicazione sono prese in considerazione solo previa costituzione di un deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni assunti non sono rispettati o se lo sono soltanto parzialmente.

Articolo 10

1. L'esecuzione delle misure adottate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 è assicurata dall'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 di detto articolo.

2. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 è subordinato alla stipulazione di un contratto d'ammasso con l'organismo d'intervento. Tale contratto sarà stabilito secondo disposizioni da determinare.

L'organismo d'intervento stipula contratti con ogni interessato che sia in grado di rispettare le condizioni del contratto.

Articolo 11

1. Il contratto d'ammasso comprende in particolare disposizioni riguardanti :

a) la quantità di formaggio alla quale si applica il contratto ;

b) l'importo dell'aiuto ;

c) le date relative all'esecuzione del contratto, tenuto conto del paragrafo 2 ;

d) le condizioni da determinare per quanto riguarda la quantità minima di formaggi per partita ;

e) le misure di controllo concernenti, in particolare, la natura degli ammassi e la concordanza tra le quantità ammassate e quantità dichiarate.

2. Quando la situazione del mercato lo richieda, può essere deciso che l'organismo d'intervento farà procedere alla reimmissione sul mercato in tutto o in parte, dei formaggi giacenti all'ammasso.

Articolo 12

L'ammontare dell'aiuto per l'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dello sviluppo prevedibile dei prezzi di mercato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI